

Non basta la presenza della stabile organizzazione per precludere il rimborso IVA mediante il “portale elettronico”

di **Marco Peirolo**

OneDay Master

Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta

Scopri di più

Con la recente [risposta all'interpello n. 33/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle **condizioni** che devono ricorrere per ritenere che la stabile organizzazione italiana **partecipi** alle operazioni rilevanti ai fini Iva **effettuate dalla casa madre non residente**.

L'esigenza di definire l'eventuale partecipazione della stabile organizzazione discende dall'[articolo 17, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) e implica che, se c'è l'intervento della branch, l'operazione attiva della casa madre estera è imputabile alla stabile organizzazione, che diventa il **debitore della relativa imposta** dovuta in Italia, mentre l'operazione passiva deve essere **fatturata alla stabile organizzazione**.

Di particolare interesse è la **modalità di recupero dell'Iva addebitata dal fornitore italiano**, nel caso considerato dal citato documento di prassi, in cui l'operazione passiva (nella specie, l'acquisto di beni) sia posta in essere **direttamente dalla casa madre senza la partecipazione della branch**.

Il dubbio è se, nella situazione descritta, la casa madre possa attivare la **procedura di rimborso** dell'[articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972](#), cioè la richiesta di **restituzione dell'imposta assolta in Italia** per mezzo del “**portale elettronico**”, vale a dire attraverso le Autorità fiscali locali, che inoltrano la domanda, per via telematica, al **Centro operativo di Pescara**.

In caso di risposta negativa, all'Agenzia delle entrate è stato chiesto se la **casa madre possa richiedere il rimborso per mezzo della partita Iva della stabile organizzazione**, in base alla previsione dell'[articolo 30, comma 2, lett. e\), D.P.R. 633/1972](#), in quanto **soggetto non residente identificato fiscalmente in Italia**.

Come si desume dalla risposta all'interpello n. 87 dell'8.4.2024, la procedura di rimborso dell'[articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972](#), è **vietata** se gli acquisti sono **riconducibili alla stabile organizzazione**, perché effettuati **direttamente da quest'ultima** o dalla casa madre con la sua

partecipazione.

Da questa indicazione si potrebbe concludere che, nel caso oggetto della risposta ad interpello n. 33/2025, essendo gli acquisti **effettuati direttamente dalla casa madre**, senza l'intervento della stabile organizzazione, **non sia contestabile** il diritto della casa madre a chiedere il rimborso per **mezzo del "portale elettronico"**.

Tuttavia, esaminando il contenuto del citato [articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972](#), può osservarsi che la relativa procedura è prevista a favore dei **soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE privi di stabile organizzazione in Italia**, sempreché ricorrano le **seguenti ulteriori condizioni**:

- **assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti** in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle:
 - operazioni per le quali il **debitore d'imposta è il cessionario/committente italiano**;
 - prestazioni di trasporto e delle relative **operazioni accessorie non imponibili**, ai sensi dell'articolo 9, D.P.R. 633/1972;
 - operazioni effettuate ai sensi dell'[articolo 74-septies dello stesso D.P.R. 633/1972](#);
- **inerenza all'attività del soggetto passivo UE degli acquisti** o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell'Iva;
- **detraibilità in Italia dell'Iva chiesta a rimborso**, ai sensi degli [articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972](#).

Dunque, stando al tenore letterale dell'[articolo 38-bis2, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), se la casa madre ha in Italia una **stabile organizzazione**, il rimborso è **precluso**. Il soggetto estero, infatti, deve ritenersi stabilito nel territorio dello Stato e, quindi, l'imposta assolta sugli acquisti di beni/servizi può essere, se del caso, recuperata soltanto dalla stabile organizzazione.

Tale conclusione è stata **confermata tanto dalla prassi amministrativa** ([risposte ad interpello n. 248/2022](#) e [n. 339/2020](#)), **quanto dalla giurisprudenza** (Cassazione n. 21684/2020).

Di **diverso avviso**, invece, la **giurisprudenza comunitaria**, che ha ammesso il rimborso se il soggetto estero, per mezzo della stabile organizzazione, non ha effettuato **operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato UE di rimborso** (Corte di giustizia UE, 25.10.2012, cause riunite C-318/11 e C-319/11 e Id., 16.7.2009, causa C-244/2008).

A sua volta, la **posizione dei giudici comunitari** è allineata all'articolo 3, lett. a), della Direttiva n. 2008/9/CE, che riconosce il **diritto al rimborso se il richiedente**, nello Stato UE di rimborso, **non possiede una stabile organizzazione** dalla quale sono effettuate **operazioni commerciali**.

Nel caso oggetto della [risposta ad interpello n. 33/2025](#), la stabile organizzazione ha **effettuato operazioni attive in Italia** e, pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, il recupero dell'imposta assolta sugli **acquisti imputabili direttamente alla casa madre non può avvenire**



mediante la procedura di cui all'[articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972](#).

Il chiarimento è importante perché supera le **indicazioni di prassi precedentemente rese sul punto**, confermando che, in linea con la disciplina comunitaria, la **mera esistenza della branch** nel territorio italiano non è idonea a precludere il rimborso mediante il “**portale elettronico**”.

Per escludere tale modalità di restituzione dell'imposta è necessario che la **stabile organizzazione**, nel periodo di rimborso, abbia **effettuato direttamente** operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia o, quantomeno, abbia **partecipato all'effettuazione** delle operazioni poste in essere dalla casa madre, come si è verificato nella fattispecie di cui alla [risposta ad interpello n. 33/2025](#).